



**Comune di Ponte San Nicolò**  
Provincia di Padova

---

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI DI VENDITA DELLA  
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

approvato con atto di C.C. n. 12 del 15.04.2009

## COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

### PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2009)*

---

#### **Art. 1**

##### **Definizione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi**

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. In questa dizione rientrano non solo quelli che esercitano esclusivamente la vendita di quotidiani e periodici, ma anche i tradizionali esercizi promiscui, nei quali, oltre a quotidiani e periodici, sono commercializzati al dettaglio altri prodotti del settore merceologico alimentare e/o non alimentare.

Per punti di vendita non esclusivi si intendono quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e di periodici o di una sola delle due tipologie di prodotto. Le altre merci rientrano nelle tipologie previste dal Decreto Legislativo 24.04.2001, n. 170, all'art. 2, comma 3 e sono:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1500;
- c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita) g) (centri commerciali) del D.Lgs. 114/1998, con un limite minimo di superficie pari a mq. 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di riviste di identica specializzazione.

#### **Art. 2**

##### **Campo di applicazione del Piano**

Il Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica è costituito da:

- la relazione che descrive lo stato di fatto e le valutazioni alla base delle scelte di piano;
- il presente regolamento che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture di punti di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
- cartografia.

Nella cartografia viene evidenziata la suddivisione del territorio nelle seguenti zone:

- Zona 1) – CAPOLUOGO;
- Zona 2) – RONCAGLIA;
- Zona 3) – RIO;
- Zona 4) – RONCAJETTE.

Il periodo di validità del Piano è quinquennale a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il piano rimarrà comunque in vigore anche dopo la scadenza fino all'adozione di un nuovo piano.

Il piano potrà essere riformulato a seguito dell'emanazione di nuova normativa specifica ovvero, revisionato globalmente o parzialmente, prima della scadenza del quinquennio, qualora le previsioni contenute nello stesso non si ritengano più attuali.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si applicano il D.Lgs. 170/2001, i principi generali del D.Lgs. 114/98, le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1409 del 16.05.2003 e n. 1806 del 13.06.2003.

Il presente regolamento non si applica alle vendite indicate all'art. 3 del D.Lgs. 170/2001.

### **Art. 3 Domanda di autorizzazione**

L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Servizio, è richiesta nel caso di apertura di un nuovo punto vendita esclusivo o non esclusivo. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale del richiedente. In caso di società, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che indicherà la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale nonché il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese.
- b) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98 del richiedente e dei soci amministratori, in caso di società;
- c) Se trattasi di punto vendita esclusivo o non esclusivo;
- d) L'indirizzo esatto presso il quale si vuole localizzare o trasferire il punto vendita;
- e) Superficie dell'esercizio allegando planimetria del locale (o gli estremi completi per la reperibilità se la planimetria è già depositata agli atti del Comune); in caso di abbinamento con la vendita al dettaglio di generi alimentari e/o di somministrazione, la superficie va distinta per attività;
- f) Dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico/ privato;

Nel caso di domande di rilascio autorizzazione per l'apertura di punti vendita non esclusivi occorre inoltre:

- g) l'indicazione di quale attività tra quelle elencate all'art. 2, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 170/2001 viene già svolta dalla ditta richiedente e nei casi previsti, l'indicazione della superficie;
- h) l'indicazione della tipologia di vendita (quotidiani, periodici o entrambe le tipologie di prodotto);
- i) la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 170/2001.

### **Art. 4 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione**

L'esame delle domande di autorizzazione per nuove aperture spetta al Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto disposto nel presente piano.

L'istruttoria deve concludersi nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza con un provvedimento di autorizzazione o con un provvedimento di diniego.

Per giorno di presentazione della domanda deve intendersi:

- a) nel caso di presentazione a mano al protocollo, il giorno in cui la domanda viene protocollata;
- b) nel caso di spedizione a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno di ricevimento da parte del Comune;

Qualora la domanda sia irregolare o incompleta l'ufficio lo comunica al richiedente entro 10 giorni indicandone la causa. In questo caso il termine di 90 giorni si interrompe e ricomincia a decorrere dal

ricevimento della nuova domanda o delle integrazioni. Tale regolarizzazione dovrà essere formalizzata entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta di integrazione, scaduto senza riscontro tale termine la domanda si intenderà decaduta e, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale, verrà conseguentemente archiviata.

In caso di irregolarità della domanda, la disponibilità del contingente rimane congelata fino alla successiva regolarizzazione della stessa e, comunque, fino al termine di 30 giorni di cui al precedente comma.

Il mancato accoglimento della domanda regolarmente presentata, deve essere comunicato al richiedente. L'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici deve comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al Protocollo comunale. In caso di presentazione di più domande nello stesso giorno, la valutazione è effettuata secondo le priorità indicate nel successivo art. 5.

Il termine per l'inizio dell'attività di vendita (12 mesi) per le nuove attività e i trasferimenti, decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione.

#### **Art. 5**

#### **Priorità nel caso di domande concorrenti**

Nel caso di più domande per la medesima zona la priorità è determinata dall'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale.

#### **Art. 6**

#### **Subingresso**

Il trasferimento della titolarità o della gestione di una rivendita per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

Il subentrante, già in possesso dei requisiti alla data del trasferimento o di acquisizione del titolo, può iniziare l'attività solo dopo la presentazione al Comune di apposita Comunicazione (art. 26, comma 5 del D.Lgs. 114/98). Tale Comunicazione produce immediatamente i suoi effetti (circolare MICA 3467 del 28.05.1999) e, di conseguenza, l'attività può essere intrapresa.

La Comunicazione di subingresso deve contenere i seguenti elementi:

- a) Cognome e nome, data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente. In caso di società la comunicazione deve essere presentata dal rappresentante legale che indicherà la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese.
- b) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs. 114/98 del dichiarante e dei soci amministratori;
- c) Documento originale attestante il trasferimento della titolarità;
- d) Indicazione del punto vendita interessato e della relativa superficie di vendita, opportunamente distinta se abbinata alla vendita nel Settore Alimentare o alla somministrazione.

Nel caso di punti vendita non esclusivi occorre inoltre presentare:

- e) Dichiarazione di ottemperanza attestante quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 170/2001.

Se la Comunicazione risulta irregolare o incompleta si applicano le disposizioni previste all'art. 4 del presente Regolamento.

La vendita della stampa in un punto vendita non esclusivo è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Pertanto non è consentita la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Qualora non venga effettuata la comunicazione di subingresso o l'attività non inizi entro il termine indicato dall'art. 22, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. Il termine di cui sopra decorre dalla data di trasferimento di azienda o dalla data di acquisizione del titolo al subentro.

## **Art. 7** **Trasferimento dell'esercizio**

Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi tra zone diverse di piano, è soggetto a specifica Autorizzazione ed è subordinato alla disponibilità di nuova autorizzazione nella zona prescelta. Ai fini del rilascio della stessa, valgono le indicazioni contenute negli art. 3 e 4 del presente Regolamento.

Il trasferimento di sede all'interno della stessa zona di un punto di vendita esclusivo è soggetto a Comunicazione e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa al Protocollo comunale.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è consentito contestualmente al trasferimento dell'attività compresa nell'elenco di cui al precedente art. 1, alla quale il punto vendita è funzionalmente collegato.

Se previsto, è necessario altresì, mantenere il rispetto delle superfici minime richieste per le attività di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 170/2001.

Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è soggetto ad Autorizzazione o a Comunicazione a seconda della natura dell'esercizio connesso. La Domanda o la Comunicazione devono contenere le indicazioni e la documentazione previste all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora l'attività sia soggetta a Comunicazione, il relativo trasferimento di sede può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Se la Domanda o la Comunicazione risultano irregolari o incomplete si applicano le disposizioni previste all'art. 4 del presente Regolamento.

L'attività deve comunque essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

## **Art. 8** **Orari di vendita**

Ai punti di vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti di vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 114/98.

Ai punti di vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.

Per i punti vendita esclusivi e /o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali, si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 13.08.2004, n. 15.

Al fine di garantire comunque un servizio ai consumatori, il Sindaco, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 10 della DGR n. 1409/2003, può determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

## **Art. 9 Zonizzazione e previsione**

Il territorio comunale, come indicato all'art. 2, è suddiviso in quattro zone commerciali.

Non si prevedono nuove aperture di punti vendita esclusivi per le zone Capoluogo, Roncaglia e Rio in quanto mancano i presupposti minimi previsti dai parametri regionali.

Per la zona Roncajette il calcolo non è fattibile in quanto manca sia un punto vendita esclusivo sia un minimo di 2500 residenti, come richiesto dalla D.G.R. n. 1409/2003 per il calcolo della possibilità teorica di incremento dei punti di vendita.

Per quanto riguarda i punti di vendita non esclusivi, si consente l'apertura di un punto di vendita non esclusivo nella zona Roncajette. Per quanto riguarda le zone del Capoluogo, Roncaglia e Rio queste sono ampiamente servite dalle rivendite esistenti.

In merito alle ubicazioni di punti vendita non esclusivi presso i distributori di carburanti, si fa riferimento alla possibilità di apertura in deroga, prevista dalla normativa regionale in materia di carburanti.

## **Art. 10 Sospensione dell'attività**

La sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per un periodo superiore a 30 giorni, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi, deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 giorni prima, da parte del titolare o del Legale Rappresentante, all'ufficio comunale preposto.

Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare per iscritto l'avvenuta ripresa dell'attività.

La sospensione per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998.

## **Art. 11 Revoca dell'autorizzazione**

Il Responsabile del Servizio provvede alla revoca dell'autorizzazione secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 114/98. In particolare l'autorizzazione all'apertura è revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità, qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita di quotidiani e periodici entro un anno dalla data di rilascio;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

La revoca dell'Autorizzazione determina la corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

**Art. 12**  
**Cessazione dell'attività**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune e la relativa Autorizzazione Amministrativa deve essere restituita.

Tale comunicazione produce immediatamente i suoi effetti.

La cessazione dell'attività di un punto vendita esclusivo determina la corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata.

**Art. 13**  
**Sanzioni**

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98 e le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00.

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA**  
**DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

**INDICE**

Art. 1	Definizione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi .....	1
Art. 2	Campo di applicazione del Piano.....	1
Art. 3	Domanda di autorizzazione.....	2
Art. 4	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	2
Art. 5	Priorità nel caso di domande concorrenti.....	3
Art. 6	Subingresso .....	3
Art. 7	Trasferimento dell'esercizio.....	4
Art. 8	Orari di vendita .....	4
Art. 9	Zonizzazione e previsione.....	5
Art. 10	Sospensione dell'attività .....	5
Art. 11	Revoca dell'autorizzazione .....	5
Art. 12	Cessazione dell'attività .....	6
Art. 13	Sanzioni.....	6